

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

F.to Il Sindaco
Peli Fabio Ottavio

F.to Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 16 marzo 2018



Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 10 aprile 2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 12 aprile 2018

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 22 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.

Il giorno ventidue febbraio dell'anno duemiladiciotto alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra	X	
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina		X
8	PINTOSI	Umberto	X	
9	BONIOTTI	Cristian	X	
10	COLLICELLI	Alessandra		X
11	BELLERI	Paolo	X	
			9	2

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

che all'art. 42 comma 2 letto e) del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000 tra le competenze del consiglio comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- che ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del citato testo unico, alle comunità montane spetta l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni;

RICORDATO in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane):

- che l'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010 e successive modificazioni e integrazioni dispone la gestione associata delle seguenti funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa fino a 5.000 abitanti (3.000 per le zone montane):
 - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall' articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale
 - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."
- che le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali
- che la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
 - b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
 - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale
- che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

RICHIAMATO:

- l'art. 30, comma 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 14, commi 31-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 che dispone la durata ameno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in unione di comuni;
- l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativa alla definizione delle funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- l'art. 3, comma 1. della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 di modifica dell'art. 9 della L.r. n.19/2008 che riconosce ai comuni partecipanti ad una comunità montana, che stipulino convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali, la possibilità di avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 267/2000 T.U. degli enti locali;
- la circolare regionale 15 novembre 2012, n.8 della D.G. Semplificazione e Digitalizzazione in merito ai limiti demografici minimi per la gestione associata obbligatoria;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale del 25 settembre 2012, n. 33 con la quale è stata approvata la convenzione quadro riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia;

DATO ATTO che nel 2013 i comuni di Collio, Marmentino e Tavernole S/M hanno costituito l'Unione montana dei Comuni dell'alta Valle Trompia – La Via del Ferro approvando lo statuto e l'atto costitutivo (rep. n. 845 del 18/09/2013), trasferendo tutte le funzioni fondamentali ad eccezione delle seguenti funzioni già delegate alla Comunità Montana di Valle Trompia: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall' articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

RILEVATO

- che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, secondo l'art. 16 della legge 148/2011 così come modificato dalla legge n. 135/2012, possono gestire in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante unioni di comuni o una o più convenzioni ai sensi dell'art. 30 del legge n 267/2000 che abbiano durata almeno triennale;
- che con la presente convenzione devono essere conseguiti i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo le modalità stabilite dall'art. 19, comma 2) punto 12 della citata legge n. 135/2012;

RIBADITO che la Comunità Montana di Valle Trompia nel campo della gestione associata si serve della Civitas Srl., società a partecipazione pubblica e sottoposta al controllo analogo, per la gestione de funzioni e servizi sociali e attività di rilievo sociale e per il coordinamento e la gestione di attività in ambito culturale;

RITENUTO pertanto:

- di procedere alla ridefinizione di un quadro unitario delle gestioni sovra comunali, anche in ragione del ruolo riconosciuto alle comunità montane dalla Regione Lombardia con la te legge n. 22/2011;
- di individuare un coordinamento unitario inerente alla predisposizione di una linea di gestione comune agli enti locali interessati, mediante l'adozione di un'unica convenzione quadro che permetta la gestione unitaria di funzioni e servizi tra i comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole Sul Mella .con la partecipazione della Comunità Montana di Valle Trompia che ne sarà il capofila;

PRECISATO che gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni ed i servizi oggetto della convenzione secondo le disposizioni della normativa, del presente atto e degli accordi esecutivi che ne derivano, al fine di ottenere una migliore qualità dei servizi e di farne derivare economie di scala.

Vista la convenzione che pur consentendo una totale autonomia decisionale in materia regolamentare, tributaria e tariffaria per i comuni aderenti. si prefigge lo scopo di operare nel seguente modo:

- attuazione piena della normativa relativa alla gestione associata di funzioni per i comuni di piccole dimensioni;
- costituzione di servizi efficaci, efficienti ed economici; attuazione delle indicazioni degli organi dei comuni aderenti; apprendimento ed aggiornamento per l'applicazione di tutte le norme che atterranno alle specifiche materie;
- impostazione di procedure semplici e chiare;
- razionalizzazione dell'utilizzo del personale degli enti aderenti mediante organizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- massima collaborazione tra gli enti aderenti; -
- avvio e rafforzamento della concertazione territoriale.

VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli uffici sulla base della normativa prima richiamata:

RITENUTO la stessa meritevole di approvazione;

PRECISATO che ogni funzione o servizio da gestire sulla base della presente convenzione sarà individuato dal consiglio comunale e attivato sulla base di specifici progetti, regolamenti o accordi.

VISTO l'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di convenzioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata convenzione quadro riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia;
2. di precisare che ogni funzione o servizio da gestire sulla base della presente convenzione sarà attivato sulla base di specifico progetto, regolamento o accordo.
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione a norma del vigente statuto comunale.
4. di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed la Comunità Montana di Valle Trompia, in conformità alla specifica convenzione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al capofila dell'aggregazione, Comunità Montana della Valle Trompia;
6. di dare atto che la convenzione quadro avrà durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di idoneo atto deliberativo, da adottarsi entro il termine di scadenza della stessa, in difetto del quale la convenzione perderà efficacia.
7. Di dichiarare con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.